

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DI LOMBARDIA		SEZIONE 6	
riunita con l'intervento dei S	Signori:		
□ CATANIA	ANTONIO	Presidente	
PORRECA	SONIA	Relatore	
SALVO	MICHELE	Giudice	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
<u> </u>	Washing the second seco		
<u></u>	**************************************		
h.,			
ha emesso la seguente	SENTENZA		
 sull'appello n. 1660/201 depositato il 11/04/2015 			
	entenza n. 238/2018 Sez:5 emes	sa dalla Commissione	
Tributaria Provinciale di contro:			
AG. ENT. DIREZIONE F VIA CAVALLOTTI 6 221			
proposto dagli apppell	anti:		
VIA CONTRACT	1 22100 COMO CO		
rappreseπtato da:			
	2100 COMO CO		
rappresentante difeso	da:		
TÉSTONI EUGENIO VIA GIOVIO N.16 22100	сомо со		
difeso da:			
CASATI PAOLO VIA GIOVIO 16 22100 C	омо со		
difeso da:			
TESTONI EUGENIO	COMO CO		

SEZ	IONE		
N°	6		
REG	GENERALE		
N°	1660/2019		
UDI	ENZA DEL		
18/1	2/2019 ore 09:30		
N°	5305/2019		
PRONUNCIATA IL:			
,	18/12/2019		
	EPOSITATA IN EGRETERIA IL		
	20/12/2019		
SE	GRETERIA IL		



(segue)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 IRES-ALTRO 2012 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 IVA-ALTRO 2012 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 IRAP 2012 SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1660/2019

UDIENZA DEL

18/12/2019 ore 09:30

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 238/2018 la CTP di Como ha respinto il ricorso proposto da s.r.l., esercente attività di bar e caffè all'interno del Centro Commerciale dell'incongruenza dei ricavi dichiarati del valore aggiunto lordo per addetto e della percentuale di ricarico praticata, era stato accertato dall'Agenzia delle Entrate uno scostamento tra reddito dichiarato e ricavi accertati, con conseguente rettifica del reddito di impresa dichiarato nell'anno di imposta 2012 e ricalcolo di maggiori imposte IVA, IRES e IRAP.

Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la società, reiterando in questa sede di gravame le proprie originarie doglianze, ed in particolare (in estrema sintesi): a) asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; b) illegittimità del ricalcolo operato dall'Ufficio, con specifico riguardo alla illegittimità del metodo utilizzato per estrapolare la media di ricarico posta a confronto con quello dichiarato dall'esercizio commerciale in verifica, oltre alla erronea applicazione del metodo analitico-induttivo in ragione della sussistenza di un periodo di non normalità economica ex art. 10 L. n. 146/1998.

Si è costituito in fase di gravame l'Ufficio per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione di controparte.

All'udienza del 18 dicembre 2019 il Collegio, terminata la camera di consiglio, ha deciso la vertenza come in dispositivo, aì sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.

δ

Preliminarmente, va rimarcato come in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una o più questioni pregiudiziali, invertendosi così l'ordine dell'esame della materia controversa delineato dall'art. 276 c.p.c, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate anche a livello costituzionale (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).

Ciò posto, la doglianza prospettata dall'odierna appellante relativa alla insussistenza dei presupposti oggettivi per fondare il ricalcolo dei redditi di impresa è convincente.

Il presupposto dell'avviso di accertamento di cui si tratta si fonda sul rilievo (cfr. pag. 4 dell'avviso cit.) delle asserite "incoerenze relative al ricarico applicato, oltre che al valore aggiunto lordo per addetto (le due covi di costo principali dell'attività)".

Proprio l'indice di coerenza "Ricarico" è stato ritenuto particolarmente basso rispetto ad una "media ricarico" desunta dall'analisi di 18 esercizi commerciali asseritamente coerenti con quello in verifica (cfr. pagg. 5-6 dell'avviso di accertamento cit.): ebbene, non solo gli esercizi commerciali che costituiscono il campione di riferimento posto a base dell'accertamento fiscale sono omissati e, dunque, è impossibile per la contribuente – come anche per questo Collegio – verificarne l'effettiva omogeneità, per tipologia di attività e collocazione geografica, con il s.r.l (significativo, al riguardo, è il rilievo per il quale almeno alcuni degli esercizi commerciali ricompresi nell'elenco in questione sicuramente non svolgono solo ed esclusivamente attività di bar, come l'odierna appellante, stante lo scostamento evidente tra volume di affari e ricavi complessivi); ma il metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio per risalire alla media di ricarico non prende in alcuna considerazione (come, invece, avrebbe dovuto) le singole categorie di beni, limitandosi ad un dato complessivo ed aggregato, in sé inidoneo ai fini che qui interessano, stante la notevole differenza di valore tra i vari tipi di merce trattata nell'esercizio commerciale dei bar.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere illegittimo l'avviso di accertamento oggetto di causa, in quanto fondato su dati inattendibili e inidonei a giustificare (nell'an e nel quantum) il ricalcolo induttivo dei redditi di impresa effettuato nell'occasione dall'Ufficio.

L'appello in esame, in definitiva, è fondato e va accolto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento oggetto di causa;
- condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive € 1.500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della VI Sezione della Commissione Tributaria Regionale in data 18 dicembre 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Sortia Porreed

dott, Antonia Catania